

CROCE ROSSA ITALIANA

**Regolamento per l'accettazione delle donazioni
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato**

Revisione O del 19 febbraio 2021



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Regolamento per l'accettazione delle donazioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato





INDICE

1. Oggetto e scopo del Regolamento.....	3
2. Definizioni e normativa.....	3
3. La donazione di modico valore	4
4. La donazione di beni immobili.....	5
5. Proposta di donazione, istruttoria e accettazione	5
6. Eredità e legati testamentari	5
7. Pubblicazione sul sito istituzionale	5
9. Norme transitorie e finali	6



1. Oggetto e scopo del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento, al fine di fornire linee operative omogenee e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia¹, disciplina il procedimento di accettazione di donazioni di beni mobili, anche registrati, di beni immobili, di somme di denaro, di realizzazione di opere, beni o servizi disposti da soggetti terzi in favore e a beneficio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

1.2 Il presente Regolamento rappresenta altresì uno strumento di trasparenza con lo scopo di assicurare chiarezza sulle modalità di acquisizione e di impiego delle donazioni ricevute.

1.3 La titolarità delle donazioni è riferibile solo ed esclusivamente all'Associazione quale soggetto giuridico e non alle singole articolazioni e strutture organizzative o ai singoli Comitati territoriali, quali soggetti giuridici autonomi e distinti rispetto al Comitato Nazionale, fatta salva l'applicazione di vincoli modali specifici.

1.4 Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell'Associazione, con esclusione di possibili ed eventuali conflitti fra gli interessi dell'Associazione e interessi privati.

1.5 Le donazioni devono essere gestite con modalità trasparenti e coerenti con l'immagine dell'Associazione.

1.6 L'Associazione, a proprio insindacabile giudizio, può accettare donazioni a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai seguenti criteri:

- finalità lecita della donazione;
- provenienza lecita dell'oggetto della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali e statuari dell'Associazione;
- assenza di conflitto d'interesse tra l'Associazione e il donante;
- sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi;
- Il donante, avuto riguardo anche all'eventuale profilo di "indegnità", e fermo restando il possesso dei requisiti in linea con l'etica e i Principi della Croce Rossa Italiana, non deve avere, in particolare, riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione;
- Donazione aderente e rispettosa dell'etica e dei Principi ed idonea a promuovere positivamente l'immagine dell'Associazione.

1.7 L'Associazione si riserva di rifiutare qualsiasi donazione qualora in contrasto con quanto sopra esposto o, in generale, con le attività, i principi propri dell'Associazione.

1.8 Gli eventuali oneri di formalizzazione delle donazioni sono a carico del donante.

2. Definizioni e normativa

2.1 Per donazione s'intende quel contratto mediante il quale, per spirito di liberalità, una parte intenzionalmente arricchisce l'altra disponendo di un proprio diritto od obbligandosi a disporne senza conseguirne alcun corrispettivo. La donazione è caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (*animus donandi*) di colui che dona e l'arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l'impoverimento del donante.

¹ Oltre alle disposizioni codicistiche in materia, il presente regolamento tiene conto sia di quanto disposto in materia dal D.lgs. 117/2017 nonché dal D.lgs. 178/2012 altresì avuto riguardo alle modifiche apportate al decreto di Riordino della Croce Rossa Italiana introdotte con la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).



2.2 Per donazione di modico valore intendiamo: *“la donazione che ha per oggetto beni mobili ed è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”* (art. 783 del Codice civile).

2.3 Le donazioni possono essere:

- non vincolate: donazioni erogate senza che il donante, o comunque il terzo, ne limiti in qualche modo l'utilizzo;
- vincolate: sono quelle che il donante, o comunque il terzo esterno, assoggetta a vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo (vincoli di tempo o di scopo) o duraturo.

2.4 Nel caso in cui la donazione sia vincolata dal donante ad una determinata finalità - cd. “donazione modale” (art. 793 c.c.) - quest'ultima potrà essere accettata solo qualora sia giudicata lecita, compatibile con l'interesse pubblico e i fini istituzionali dell'Associazione, non comportando oneri che eccedano l'entità della donazione stessa ovvero sempre nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla programmazione strategica.

2.5 In mancanza di una precisa indicazione da parte del donante, rispetto alla donazione del bene o della somma elargita, l'Associazione destinerà la donazione al fine istituzionale ritenuto dalla stessa Associazione prioritario.

2.6 In relazione alle donazioni vincolate e soggette a rendicontazione una percentuale dell'importo complessivo della donazione, da concordare con il donante, può essere destinata alla copertura dei costi di gestione e ai costi operativi sostenuti e sostenendi dall'Associazione, al fine di garantire la sostenibilità degli oneri, fissi e/o eventuali, derivanti dalla donazione stessa sia in termini economici che organizzativi e gestionali (oneri di gestione, quali oneri finanziari, tasse, imposte, diritti, concessioni, oneri peritali; costi di manutenzione; materiali di consumo; materiale esclusivo dedicato, costi di installazione etc.).

2.7 Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali inerenti agli atti di donazione, si rinvia alla normativa vigente all'atto della donazione.

2.8 Il donante, sotto la propria responsabilità, dovrà rendere apposita dichiarazione scritta circa la provenienza lecita nonché la piena proprietà e disponibilità e la libertà da vincoli, obblighi e gravami di qualsiasi natura e tipologia di quanto forma oggetto di donazione

3. La donazione di modico valore

3.1 Il modico valore della donazione è determinato, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene, in riferimento al prezzo medio di mercato a lordo di eventuali sconti od offerte speciali) ed uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

3.2 Pertanto, ai sensi del presente Regolamento si definiscono, di norma, di modico valore, fatta salva espressa dichiarazione contraria del donante:

- per le persone fisiche: le donazioni di importo o valore non superiore ad **€ 30.000** (trentamila);
- per le persone giuridiche: - le donazioni di importo o valore non superiore ad **€ 100.000** (centomila).

3.3 È fatta comunque salva la possibilità - in casi di incerta applicazione o che richiedano ulteriori approfondimenti sulla base di riscontrate esigenze - di svolgere apposite istruttorie e analisi a tal riguardo.



4. La donazione di beni immobili

4.1 Qualora l'oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l'accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi.

4.2 La proposta di donazione sarà oggetto di istruttoria in ordine all'identificazione catastale del bene immobile, alla sua situazione giuridica con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi ecc. e alla sua stima di valore economico.

5. Proposta di donazione, istruttoria e accettazione

5.1 Le proposte di donazioni devono essere formalizzate con lettera di intenti del donante inviata presso la sede legale dell'Associazione.

5.2 L'Associazione provvede:

- a verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell'oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera d'intenti e/o proposta;
- all'adozione dei formali atti negoziali (anche nella forma dell'atto pubblico i cui oneri saranno a carico del donante, salvo particolari interessi dell'Associazione a ricevere la donazione) e/o amministrativi per formalizzare l'accettazione, in conformità alle disposizioni statutarie e normative vigenti.

5.3 L'Associazione si impegna a concludere l'istruttoria di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione della proposta.

5.4 I beni oggetto di donazione, siano essi mobili, mobili registrati o immobili dovranno essere registrati nell'inventario dei beni immobili dell'Associazione.

6. Eredità e legati testamentari

6.1 Nel caso di successioni testamentarie, in cui l'Associazione sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, si attiveranno le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità, con beneficio d'inventario, e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione ai legati (eventuale rinuncia).

7. Pubblicazione sul sito istituzionale

7.1 In un'ottica di massima trasparenza della propria azione, l'Associazione pubblica ed aggiorna costantemente, sul sito web, un prospetto informativo sull'impiego delle donazioni ricevute.

8. Trattamento dei dati personali

8.1 I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste e conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Titolare del trattamento è l'Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato con sede legale a Roma, Via Toscana 12. Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di "interessato" il donante ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei suoi dati ed ottenere dal titolare del trattamento la

CROCE ROSSA ITALIANA

Regolamento per l'accettazione delle donazioni
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato

Revisione O del 19 febbraio 2021



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

9. Norme transitorie e finali

9.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

9.2 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di approvazione dello stesso da parte del competente organo dell'Associazione.

CROCE ROSSA ITALIANA

Regolamento per l'accettazione delle donazioni
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato

Revisione O del 19 febbraio 2021



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della Delibera di approvazione del CDN</i>	
0	19 febbraio 2021	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>